

N. 42282 DI REP.

N. 8910 PROGR.

IG/cz

ATTO COSTITUTIVO DI LIBERA ASSOCIAZIONE ONLUS

LL/SL

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2001 duemilauno addì 26 ventisei del mese di ottobre.

In Milano, nel mio studio in Piazza Paolo Ferrari n. 8.

Avanti a me Dott. FEDERICO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i Signori:

- PETER BOSSHARD nato a Winterthur (Zurigo - Svizzera) il 15 maggio 1942, residente in Rapperswil (Svizzera), Hintergasse n. 16, avvocato, C.F. BSS PTR 42E15 Z133P;

- REINHOLD BEHR nato a Hannmuenden (Germania) il 10 marzo 1954, residente in Bensheim-Auerbach (Germania), Theodore Storm Weg n. 14, direttore amministrativo, C.F. BHR RHL 54C10 Z112L;

- GIAMPAOLO ROMANATO nato a Rovigo il 17 agosto 1947, residente in Padova, Via Livorno n. 12/A, professore universitario, C.F. RMN GPL 47M17 H620H;

- MARIO ANGI nato a Padova il 31 dicembre 1952, residente in Teolo, Via Ronco n. 36, medico oculista, C.F. NGA MRA 52T31 G224X;

- CLAUDIA BERGAMO nata a Verona il 20 febbraio 1959, residente in San Martino Buon Albergo (Verona), Via Spinetta n. 4/A, impiegata, C.F. BRG CLD 59B60 L781C.

Detti Signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa rinuncia, meco e fra loro d'accordo, all'assistenza dei testimoni al presente atto, stipulano e convengono quanto segue:

1) E' costituita tra i sottoscritti e tra quanti verranno ammessi in seguito a norma di statuto, una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale in forma di libera associazione a sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, sotto la denominazione:

"CBM Italia - Missioni cristiane per i ciechi nel mondo - ONLUS"

2) L'Associazione ha sede in Milano, Piazza Santa Maria Beltrade n. 2.

3) L'Associazione è un'entità autonoma e non ha finalità politiche.

L'Associazione ha scopo di utilità solidaristica e sociale consistente nell'offrire aiuti a ciechi bisognosi di assistenza, ai portatori di handicap, agli ammalati, ai poveri ed ai bisognosi attraverso l'assistenza e la cura spirituale, secondo i principi umanitari ispirati al paragrafo 2 dello Statuto della Missione dei ciechi Christoffel, Bensheim, praticati dal 1908.

L'associazione ha scopi esclusivi di beneficenza solidaristica sociale ed umanitaria che persegue attraverso le seguenti attività:

a) la raccolta di offerte ed elargizioni, donazioni e contributi, da parte di privati e da enti pubblici e di qualsivoglia forma di beneficenza, in danaro, farmaci, attrezzature, impianti e beni di qualsiasi natura, da destinare al soccorso degli svantaggiati summenzionati, sia mediante erogazioni e distribuzioni effettuate direttamente, sia offrendo assistenza e servizi sanitari di ogni tipo, sia tramite l'ausilio di altre organizzazioni ed enti, pubblici o privati, già esistenti o da istituire;

b) lo svolgimento di attività di cooperazione e promozione di studi, dibattiti, campagne di sensibilizzazione; la realizzazione di convegni, progetti ed altri programmi di cooperazione e sviluppo, nell'area della progettazione e dell'invenzione, attraverso l'impiego dei volontari del servizio civile e/o di proprio personale, nonché nel campo della formazione professionale, dell'educazione, promozione sociale ed in ogni altro settore analogo.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle connesse, previste nell'art. 111-ter del D.P.R. 917/1986.

Essa non esercita attività commerciale e non ha scopo di lucro.

4) L'Associazione è retta dallo statuto che, firmato dai Componenti con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera A quale sua parte integrante e sostanziale.

5) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche, concessi senza condizioni, oneri o modi che limitino l'autonomia dell'associazione;
- da contributi, sussidi, elargizioni da parte di privati cittadini, società, enti pubblici e privati;
- dall'attività finanziaria derivante dalle attività connesse ed accessorie, e strumentali all'attività principale;
- da beni mobili e immobili divenuti proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali avanzi delle quote annuali versate dai soci.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei suoi soci o sostenitori eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

6) Per il conseguimento dei suoi scopi, l'associazione può avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di enti pubblici, di istituzioni sovranazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte dei soci o privati cittadini, in conformità a quanto indicato all'art. 18 dell'allegato statuto.

In totale accordo con le norme ed i principi dell'allegato statuto, l'associazione intende stabilire uno scambio istituzionale di esperienza e di reciproca integrazione operativa con l'associazione "Cristian Blind Mission International" (CBMI) di Zurigo (Svizzera) e "Christoffel Blindenmission / Christian Blind Mission" (CBM) di Bensheim (Germania) e con altre strutture nazionali ad essa in vario modo affiliate, ovvero operanti nello stesso ambito.

7) In deroga all'art. 13 dell'allegato statuto, a comporre il primo Consiglio Direttivo composto da quattro membri, in carica per tre esercizi, vengono chiamati i Signori:

- PETER BOSSHARD nato a Winterthur (Zurigo - Svizzera) il 15 maggio 1942;

- REINHOLD BEHR nato a Hannmuenden (Germania) il 10 marzo 1954;

- GIAMPAOLO ROMANATO nato a Rovigo il 17 agosto 1947;

- MARIO ANGI nato a Padova il 31 dicembre 1952,

tutti domiciliati per la carica presso la sede della presente Associazione, in Milano, Piazza Santa Maria Beltrade n. 2.

8) Presidente per i primi tre esercizi è eletto il Signor PETER BOSSHARD al quale compete la rappresentanza legale dell'Associazione ai sensi dell'art. 15 dello statuto.

9) Ciascun componente il Consiglio Direttivo è autorizzato disgiuntamente a compiere tutte le pratiche necessarie per l'espletamento delle formalità relative alla costituzione della presente Associazione ed all'iscrizione all'anagrafe delle Onlus,

con facoltà  
difiche ch  
10) I Co  
l'Associaz

presente  
to, ai Co  
taio in fir  
Consta d  
sone di n  
f) Peter L  
f) Reinhold  
f) Giampaolo  
f) Mario  
f) Bergamo  
f) Feder

ALLEG

E' costit

organizz  
L'associa  
La dura

L'associa  
autonom  
L'unico  
nell'offi  
malati,  
i princ  
Christo  
L'assoc  
tiva di  
volta a

L'assoc  
che pe  
a) la r  
da ent  
zature  
giati r  
tamen  
di altr  
b) lo  
camp  
gram  
ne, at  
nonch

con facoltà di introdurre nell'atto costitutivo e nello statuto allegato tutte le modifiche che venissero richieste dall'autorità competente.

10) I Componenti danno atto che le spese per la costituzione sono a carico dell'Associazione.

Il

presente atto, viene pubblicato mediante lettura da me datane con l'allegato statuto, ai Componenti che, approvandolo e confermandolo, lo firmano con me Notaio in fine ed a margine dell'altro foglio.

Consta di due fogli scritti per quattro intere facciate e parte della quinta da persone di mia fiducia.

f) Peter Bosshard

f) Reinhold Behr

f) Giampaolo Romanato

f) Mario Angi

f) Bergamo Claudia

f) Federico Guasti Notaio

\* \* \* \* \*

ALLEGATO A AL N. 42282 DI REP.

N. 8910 PROGR.

## STATUTO

### Articolo 1

E' costituita l'associazione denominata

"CBM Italia - Missioni cristiane per i ciechi nel mondo - Onlus"

organizzazione non lucrativa di utilità sociale, solidarietà e beneficenza.

L'associazione ha sede legale a Milano, Piazza Santa Maria Beltrade n. 2.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### Articolo 2

L'associazione CBM Italia - Missioni cristiane per i ciechi nel mondo è una entità autonoma e non ha finalità politiche.

L'unico scopo dell'associazione è quello di utilità solidaristica e sociale consistente nell'offrire aiuti a ciechi bisognosi di assistenza, ai portatori di handicap, agli ammalati, ai poveri ed ai bisognosi attraverso l'assistenza e la cura spirituale, secondo i principi umanitari ispirati al paragrafo 2 dello Statuto della Missione dei ciechi Christoffel, Bensheim, praticati dal 1908.

L'associazione deve indicare chiaramente la sua qualità di associazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

### Articolo 3

L'associazione ha scopi esclusivi di beneficenza solidaristica sociale ed umanitaria che persegue attraverso le seguenti attività:

- a) la raccolta di offerte ed elargizioni, donazioni e contributi, da parte di privati e da enti pubblici e di qualsivoglia forma di beneficenza, in danaro, farmaci, attrezzature, impianti e beni di qualsiasi natura, da destinare al soccorso degli svantaggiati menzionati all'art. 2, sia mediante erogazioni e distribuzioni effettuate direttamente, sia offrendo assistenza e servizi sanitari di ogni tipo, sia tramite l'ausilio di altre organizzazioni ed enti, pubblici o privati, già esistenti o da istituire;
- b) lo svolgimento di attività di cooperazione e promozione di studi, dibattiti, campagne di sensibilizzazione; la realizzazione di convegni, progetti ed altri programmi di cooperazione e sviluppo, nell'area della progettazione e dell'invenzione, attraverso l'impiego dei volontari del servizio civile e/o di proprio personale, nonché nel campo della formazione professionale, dell'educazione, promozione

sociale ed in ogni altro settore analogo.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle connesse, previste nell'art. 111-ter del D.P.R. 917/1986.

Per l'esclusivo ed il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili sia immobili; stipulare contratti, accordi con altre associazioni e terzi in genere e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione degli scopi dell'associazione, secondo quanto previsto dalla legge.

Essa non esercita attività commerciale e non ha scopo di lucro.

#### Articolo 4

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'associazione può avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di enti pubblici, di istituzioni sovranazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte dei soci o privati cittadini, in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 18.

In totale accordo con le norme ed i principi del presente Statuto, l'associazione intende stabilire uno scambio istituzionale di esperienza e di reciproca integrazione operativa con l'associazione "Cristian Blind Mission International" (CBMI) di Zurigo (Svizzera) e "Christoffel Blindenmission / Christian Blind Mission" (CBM) di Bensheim (Germania) e con altre strutture nazionali ad essa in vario modo affiliate, ovvero operanti nello stesso ambito.

#### Articolo 5

Il corpo sociale è composto da soci fondatori, soci a questi ultimi equiparati, soci ordinari e soci onorari.

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l'associazione. Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono equiparati ai soci fondatori gli altri soci che ottengono il titolo con provvedimento iscritto nel libro soci, per unanime volontà dei soci fondatori assunta anche fuori dall'Assemblea.

Sono soci onorari coloro che sono prescelti e nominati come tali dal Consiglio direttivo nell'ambito delle persone che per meriti pubblici, o per atti elettivi nei confronti dell'associazione, abbiano dimostrato la loro reale convergenza personale e ideale verso di essa. Essi, equiparati in tutto ai soci ordinari e portatori degli stessi diritti, sono esenti da obbligo di versamento di quote o contributi, ma possono elargire spontaneamente erogazioni non ricorrenti.

Il Consiglio direttivo con apposita delibera può conferire a soggetti esterni all'associazione il titolo di "sostenitori benemeriti".

Ai soci, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali nonché diritti di voto per le modificazioni statutarie ed i regolamenti, oltre che per le nomine degli organi sociali.

#### Articolo 6

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto, con dichiarazione di accettare le norme statutarie.

Essa è soggetta ad accettazione del Consiglio direttivo, che verifica la piena determinazione del richiedente e l'assenza di motivi ostativi.

L'ammissione dei soci presuppone la previa frequentazione informale dell'ambito associativo, la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla

disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'associazione.

Tutti i soci non potranno svolgere attività o professare idee che possano generare conflitti d'interesse con l'associazione o ne ostacolino l'operato.

Non è consentita alcuna forma di appartenenza temporanea all'associazione.

#### Articolo 7

La qualità di socio, a qualsiasi categoria sociale si appartenga, viene meno per:

1. morte;
2. dimissioni da presentarsi con lettera diretta al Presidente o impersonalmente al Consiglio direttivo dell'associazione;
3. espulsione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'associazione, ad una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'associazione, violativa di quanto disposto dall'art. 6, ovvero, qualora il socio sia incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di rigorosa opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

#### Articolo 8

Gli organi statutari dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori, se nominato dall'Assemblea.

#### Articolo 9

L'Assemblea è organo deliberante dell'associazione. Di essa fanno parte tutti i soci dei quali essa rappresenta l'universalità.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio anche se membro del Consiglio direttivo. La delega del consigliere non è ammessa in sede di approvazione di bilanci e di deliberazione sulla responsabilità degli stessi consiglieri.

Ciascun socio non potrà rappresentare più di cinque soci.

#### Articolo 10

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, con lettera, ovvero fax, o consegna diretta controfirmata, inoltrati almeno 15 giorni prima della riunione.

Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione che dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è altresì convocata quando il Consiglio direttivo o il Presidente lo ritengono opportuno o quando ne facciano richiesta, almeno 1/3 dei soci.

#### Articolo 11

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Essa delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti e dei rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci.

## Articolo 12

L'Assemblea ordinaria:

1. delibera sulle scelte ed i criteri di conduzione dell'Associazione;
2. delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio direttivo;
3. procede all'elezione del Consiglio direttivo e delibera in merito ai limiti della sua responsabilità, secondo i criteri di legge;
4. delibera sul programma annuale di iniziative, attività e investimenti dell'associazione;
5. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
6. nomina, su eventuale proposta del Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto e sull'approvazione del regolamento;
2. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

## Articolo 13

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre soci, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Qualora, venisse a mancare un consigliere, i rimanenti restano in carica e possono procedere alla cooptazione di altro consigliere fino alla conclusione del mandato. In caso di dimissioni o di mancanza di almeno due consiglieri, l'altro o gli altri possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, convocando prontamente l'Assemblea, affinché quest'ultima elegga nuovamente l'intero Consiglio direttivo.

Il Presidente, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta si manifesti la necessità, convoca il Consiglio direttivo, con non meno di quindici giorni di preavviso.

Il Consiglio direttivo può anche essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, se risulta presente la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, se risultano presenti almeno due consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del più anziano dei fondatori o dei soci a questi equiparati.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

## Articolo 14

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in conformità alla legge, allo statuto, e salvi i poteri degli altri Organi dell'Associazione.

Ad esso spettano pertanto tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti di lavoro, stipulare contratti di locazione, di affitto ed ogni altro contratto, acquista-

re ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.  
Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio direttivo le seguenti attività e operazioni:

- a) l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, in conformità all'art. 12 del presente Statuto;
- b) la predisposizione del bilancio finanziario, anche attraverso le deleghe operative di cui all'art. 17 del presente Statuto;
- c) l'istituzione di sedi periferiche, sezioni, rappresentanze;
- d) la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- e) la redazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- f) la determinazione dell'eventuale contributo annuo dovuto dai soci e delle sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) l'espulsione del socio per quanto previsto dalla lettera c dell'art. 9 e dell'art. 8;
- h) la proposta eventuale della nomina, da parte dell'Assemblea, di un collegio di revisori indipendenti di tre componenti, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei revisori contabili, anche ai fini dell'art. 25 del D. Lgs. 460/1997;
- i) l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'associazione che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può, in via eccezionale, con provvedimenti motivati, anche in casi diversi da quelli di cui all'art. 17, delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri.

#### Articolo 15

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra tutti i soci.

Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli:

1. presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio direttivo;
2. convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo.

#### Articolo 16

Le cariche sociali, compresa l'appartenenza al Consiglio Direttivo, sono gratuite. Il Consiglio direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

#### Articolo 17

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Comitato esecutivo di tre membri o comunque attribuire deleghe per lo svolgimento di compiti operativi correnti di particolare urgenza o continuità amministrativa, tra cui la gestione amministrativo-contabile della conduzione dell'associazione a speciali Delegati esecutivi (chiamati all'interno Executive Officers), che devono essere legati con contratti di lavoro all'associazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

La conduzione amministrativa corrente, in caso di nomina, è compito dei soggetti di cui al comma precedente, e deve avvenire su base di efficienza e di economicità effettiva, rispettosa dello spirito Cristiano e dei valori primari interessanti i beneficiari dell'impegno dell'Associazione.

Le attività delegate non devono appartenere alla competenza di altri organi, sono costantemente soggette alla supervisione del Consiglio Direttivo, cui il Comitato o i delegati devono assicurare regolari rapporti informativi.



Di tutte le predette attività va predisposta altresì una relazione annuale, da allegarsi al bilancio finanziario, redatto entro tre mesi dalla conclusione dell'anno finanziario, secondo i principi contabili generalmente accettati.

#### **Articolo 18**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche, concessi senza condizioni, oneri o modi che limitino l'autonomia dell'associazione;
2. da contributi, sussidi, elargizioni da parte di privati cittadini, società, enti pubblici e privati;
3. dall'attività finanziaria derivante dalle attività connesse ed accessorie, e strumentali all'attività principale;
4. da beni mobili e immobili divenuti proprietà dell'associazione;
5. da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
6. da eventuali avanzi delle quote annuali versate dai soci.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei suoi soci o sostenitori eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

#### **Articolo 19**

La gestione finanziaria dell'associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere predisposti dal Consiglio direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Oltre allo stato patrimoniale e al conto economico, il bilancio deve prevedere una nota integrativa illustrativa delle poste. Al bilancio va anche allegata, se predisposta, la relazione predisposta dal Comitato Esecutivo o dai Delegati esecutivi di cui all'art. 17.

La nota integrativa sugli affari in corso deve esprimere una fedele e veritiera rappresentazione sintetica sulle condizioni finanziarie, con ogni particolare considerazione per gli eventi di particolare importanza occorsi anche dopo la conclusione dell'anno finanziario, nonché per le prospettive di più immediata incombenza.

Il bilancio e la nota integrativa devono essere corredati dalla relazione di un collegio di revisori, se nominato dall'Assemblea, o certificati da una società di revisione.

I documenti predetti, insieme alla relazione dei revisori di cui al precedente comma, devono essere consegnati all'Assemblea dei soci subito dopo il loro completamento.

#### **Articolo 20**

Il Consiglio direttivo deve assicurare la tenuta di un registro di cassa contenente la descrizione cronologica di tutti i movimenti finanziari, e di un libro degli inventari nonché delle altre scritture di legge previste per le Onlus.

#### **Articolo 21**

Lo scioglimento dell'associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile.



L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

Qualora si verifichi un'ipotesi di scioglimento il patrimonio, in ogni caso, potrà essere erogato solo ad altre Onlus di oggetto analogo, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996.

#### Articolo 22

Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto, si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di associazioni e di Onlus.

- f) Peter Bosshard
- f) Reinhold Behr
- f) Giampaolo Romanato
- f) Mario Angi
- f) Bergamo Claudia
- f) Federico Guasti Notaio

\* \* \* \* \*

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5, in data 5.11.2001  
al n. 34305/001 - Serie 1 - Esatte L. 257.000.=

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

MILANO, 21 GEN. 2005

